



Studio NEXMA Srl
Società tra Professionisti
Via Berchet n. 9
35131 Padova (Pd)
C.f. –P.i.: 04870670280

Tel. : 049 7990413
Fax: 049 7990190
pec: studionexmastppec@legalmail.it
mail: info@studionexma.it

LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2018 (L. 205 DEL 27/12/2017)

Legge di Bilancio per il 2018 – legge n. 205 del 27 Dicembre 2017

La Legge di Bilancio per l'anno 2018, la c.d. "Finanziaria", ha introdotto diverse novità per aziende e privati. Considerato l'elevato numero di disposizioni contenute nella legge in oggetto, abbiamo ritenuto di effettuare una selezione di quelle più rilevanti. Tuttavia, trattandosi comunque di un numero elevato di disposizioni, non è stato possibile condensarne l'esposizione, sicché evidenziamo qui di seguito un piccolo elenco ed indice per facilitare la lettura della presente circolare.

INDICE

- 1) [ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO](#)
- 2) [PROROGA BLOCCO AUMENTI ADDIZIONALI 2018](#)
- 3) [CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE](#)
- 4) [INCENTIVO STRUTTURALE ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE](#)
- 5) [DEDUCIBILITÀ IRAP PER ASSUNZIONE LAVORATORI STAGIONALI](#)
- 6) [BONUS 80 EURO](#)
- 7) [AGEVOLAZIONE PER LA RICOLLOCAZIONE DI LAVORATORI DI IMPRESE IN CRISI](#)
- 8) [AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE](#)
- 9) [PREMIO NASCITE](#)
- 10) [NUOVO LIMITE DI REDDITO PER FIGLI A CARICO](#)
- 11) [CO.CO.CO NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE](#)
- 12) [LIMITE ESEZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI](#)
- 13) [POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITÀ NATURALI](#)
- 14) [PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI](#)
- 15) [TERMINE DI TRASMISSIONE DEL MODELLO 770, 730 E CU \(REDDITI ESENTI O NON DICHIARABILI CON PRECOMPILATA\)](#)
- 16) [SOSPENSIONE F24 CON COMPENSAZIONI "A RISCHIO"](#)
- 17) [BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI](#)
- 18) [NUOVO BONUS VERDE](#)
- 19) [RIFINANZIAMENTO BONUS STRUMENTI MUSICALI](#)
- 20) [DETRAZIONE STUDENTI CON DISTURBO DI APPRENDIMENTO DSA](#)

(Durante la visualizzazione del file, cliccando sull'indice si verrà reindirizzati allo specifico paragrafo)



Studio NEXMA Srl
Società tra Professionisti
Via Berchet n. 9
35131 Padova (Pd)
C.f. –P.i.: 04870670280

Tel. : 049 7990413
Fax: 049 7990190
pec: studionexmastppec@legalmail.it
mail: info@studionexma.it

ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO

L'articolo 1, comma 28 della Legge di Bilancio 2018 aggiunge:

- ☒ la nuova lettera *i-decies* al comma 1, art. 15 del TUIR, che prevede il riconoscimento della **detrazione del 19%** sulle **spese** sostenute, anche nell'interesse di soggetti a carico, per l'**acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale/regionale e interregionale per un importo non superiore ad euro 250,00**;
- ☒ la nuova lettera *d-bis* al comma 2, art. 51 del TUIR, che stabilisce la **non concorrenza** alla formazione del **reddito di lavoro dipendente** per le **somme erogate o rimborsate** alla generalità o a categorie di dipendenti, **dal datore di lavoro**, o le spese da quest'ultimo sostenute, per l'**acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei suoi familiari**.

PROROGA BLOCCO AUMENTI ADDIZIONALI 2018

Viene **estesa al 2018** la **sospensione** dell'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali che prevedono **aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli 2015**.

Per l'anno 2018, ai Comuni che hanno deliberato secondo quanto sopra previsto, è consentito continuare a mantenere - con espressa deliberazione del consiglio comunale - la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017.

CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE

La Legge di Bilancio 2018 introduce uno specifico **credito di imposta** per le imprese che investono in **formazione del personale**.

Nel particolare, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del **40%** del **costo aziendale del personale** occupato in attività di **formazione** nei campi delle conoscenze delle **tecnologie informatiche** previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, quali *"big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyberfisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali"*.

Non sono pertanto ammesse al **credito di imposta** le spese per le attività di **formazione "ordinaria" o "periodica"** del personale, quali quelle legate alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra formazione prevista obbligatoriamente per legge.

Si sottolinea che il credito d'imposta:

- ☒ è riconosciuto fino ad un **massimo annuo di 300.000 euro** per ciascun beneficiario per le suddette attività di formazione convenute mediante contratti collettivi aziendali o territoriali;
- ☒ è utilizzabile nel **periodo di imposta successivo** a quello in cui si sostengono i costi per la formazione anzidetta;
- ☒ non concorre alla formazione del reddito/base imponibile IRAP;
- ☒ viene concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento UE n. 651/2014, riguardante la compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno (cd. *de minimis*).

È demandata ad **apposito decreto** del MISE (di concerto con il MEF e con il Ministro del Lavoro) l'adozione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, delle **disposizioni attuative** necessarie (documentazione richiesta, effettuazione dei controlli e cause di decadenza dal beneficio).

INCENTIVO STRUTTURALE ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE

I commi da 100 a 107 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 disciplinano un nuovo incentivo all'occupazione, per un periodo massimo di **trentasei mesi**, destinato ai **datori di lavoro privati** che, a partire **dal 1° Gennaio 2018**, assumono, con **contratto di lavoro a tempo indeterminato** a tutele crescenti, soggetti con **età inferiore a 30 anni** che **non siano mai stati occupati a tempo indeterminato** con il medesimo o con altri datori di lavoro. Viene espressamente previsto che eventuali periodi svolti dal lavoratore mediante contratto di apprendistato presso altri datori di lavoro, che non siano proseguiti in un contratto a tempo indeterminato, non ostano alla possibilità di beneficiare dell'incentivo.

Limitatamente alle **assunzioni** effettuate entro il **31 Dicembre 2018**, l'esonero spetta per le assunzioni di lavoratori che **non** abbiano compiuto i **35 anni di età**, a parità delle altre condizioni.

L'incentivo si sostanzia

- ☒ nell'**esonero** dal versamento del **50%** dei **contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro;
- ☒ per un periodo **massimo di 36 mesi**;
- ☒ nel **limite di 3.000 euro annui**, riparametrati e applicati su base mensile.

Sono **esclusi** dagli oneri soggetti a sgravio i premi e contributi dovuti all'INAIL.

Qualora il lavoratore sia stato assunto fruendo parzialmente dell'incentivo in esame, e successivamente venga assunto a tempo indeterminato da un nuovo datore di lavoro, quest'ultimo potrà fruire dell'incentivo per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione. L'incentivo, in questo, caso, spetta anche per i lavoratori assunti dopo il compimento del 30° anno di età, per i periodi residui rispetto ai 36 mesi totali di esonero contributivo.

Oltre ai criteri generali per la fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs n. 150/2015, l'incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti, hanno effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva nella quale sarebbe assunto il lavoratore.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero, ovvero di un altro lavoratore nella stessa unità produttiva nella quale è assunto il lavoratore per il quale si fruisce dell'esonero, entro i sei mesi dall'assunzione del lavoratore con incentivo, comporta la perdita dell'incentivo stesso e il recupero delle quote di incentivo già fruite.

Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore.



Studio NEXMA Srl
Società tra Professionisti
Via Berchet n. 9
35131 Padova (Pd)
C.f. –P.i.: 04870670280

Tel. : 049 7990413
Fax: 049 7990190
pec: studionexmastppec@legalmail.it
mail: info@studionexma.it

L'esonero contributivo in parola trova applicazione anche:

- ✘ in caso di **prosecuzione** a tempo indeterminato, **successiva al 31 Dicembre 2017**, di un **contratto di apprendistato**, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dal mese successivo a quello in cui termina l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui all'articolo 47, comma 7 del D.Lgs n. 81/2015, a condizione che il lavoratore non abbia già compiuto il 30° anno di età al momento della prosecuzione del rapporto;
- ✘ nel caso di **trasformazione, a decorrere dal 1° Gennaio 2018**, di un **contratto a tempo determinato in un contratto di lavoro a tempo indeterminato**, fermo restando il requisito dell'età anagrafica al momento della trasformazione.

L'incentivo **non** trova **applicazione**, invece, per i **datori di lavoro domestico** e nel caso di assunzione con contratto di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive previste dall'ordinamento.

Assunzione di studenti

Il comma 108 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 prevede l'**esonero totale** dai **contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro, con esclusione dei contributi e premi dovuti all'INAIL e fermi restando i limiti annui e l'età anagrafica dei lavoratori, per le **assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato** a tutele crescenti, **entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio**, di

- ✘ **studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro** per almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai rispettivi programmi formativi;
- ✘ **studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale**, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore ovvero periodi di **apprendistato di alta formazione e ricerca**.

DEDUCIBILITÀ IRAP PER ASSUNZIONE LAVORATORI STAGIONALI

Per le imprese che determinano un valore della produzione netta, è prevista la **piena deducibilità** ai fini IRAP per ogni **lavoratore stagionale** impiegato per **almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta**, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

BONUS 80 EURO

Il comma 132 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 interviene sull'**art. 13, comma 1-bis del TUIR** recante la disciplina del **Bonus 80,00 euro** (c.d. Bonus Renzi) incrementando di euro 600,00 le soglie di reddito massimo complessivo richieste per beneficiare del predetto bonus.

In particolare, **fermo restando** la **misura massima annua del bonus** (pari a **euro 960,00**), l'importo spettante a tale titolo sarà così determinato:

Reddito complessivo (RC)	Bonus spettante
Non superiore a euro 24.600	euro 960
Compreso tra euro 24.600 e euro 26.600	euro 960 x (26.600 – RC)/2.000
Superiore a euro 26.600	Euro 0

AGEVOLAZIONI PER LA RICOLLOCAZIONE DI LAVORATORI DI IMPRESE IN CRISI

I commi 136 e 137 definiscono il quadro degli **interventi** volti a limitare il ricorso al licenziamento dei lavoratori di imprese in crisi, nonché delle **agevolazioni alla ricollocazione**.

Nel primo caso, per i lavoratori per i quali non è previsto il completo recupero occupazionale, la procedura di consultazione potrà concludersi con un accordo contenente un piano di ricollocazione inerente gli ambiti aziendali ed i profili professionali a rischio esubero.

È altresì concesso ai suddetti profili professionali:

- ✘ richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL),
- ✘ entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo,
- ✘ l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione,
- ✘ nei limiti e alle condizioni previste dai programmi presentati ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 3, del D.Lgs n. 148/2015.

L'assegno concesso secondo le suesposte indicazioni risulta spendibile, durante il trattamento di CIGS, per ricevere assistenza intensiva alla ricerca di un nuovo lavoro e per una durata minima non inferiore a sei mesi e massima non superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno.

Fermo restando che all'attività di mantenimento e sviluppo delle competenze potranno partecipare sia i centri per l'impiego che i soggetti privati accreditati, preme evidenziare che la disposizione prevede che ai lavoratori ammessi all'assegno non si applichi l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua.

Il comma 4 dell'articolo 24-*bis* del D.Lgs n. 148/2015 prevede che, per il lavoratore che accetti la ricollocazione presso altro datore di lavoro, sia prevista l'esenzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF derivante da quanto percepito in relazione alla cessazione del rapporto e comunque nel limite di nove mensilità della retribuzione utile al calcolo del TFR, oltre alla corresponsione di un contributo mensile del 50% del trattamento di CIGS che gli sarebbe stato riconosciuto.

Dal lato datoriale, allo stesso spetta:

- ✘ l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali,
- ✘ con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,
- ✘ nel **limite massimo** di importo pari a **euro 4.030,00** su base annua,
- ✘ per una durata non superiore a:
 - a) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
 - b) 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
 - c) 12+6 mesi in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.

Contributo di licenziamento



Studio NEXMA Srl
Società tra Professionisti
Via Berchet n. 9
35131 Padova (Pd)
C.f. –P.i.: 04870670280

Tel. : 049 7990413
Fax: 049 7990190
pec: studionexmastppec@legalmail.it
mail: info@studionexma.it

Da ultimo, è previsto che dal 1° Gennaio 2018 per ogni licenziamento effettuato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 31, della Legge 28 Giugno 2012, n. 92, è innalzata all'82% (**raddoppio del contributo di licenziamento**).

Sono esclusi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate seguendo la procedura di dichiarazione di mobilità, entro il 20 Ottobre 2017.

AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Le **cooperative sociali** che assumono donne vittime di violenze di genere hanno diritto ad un'agevolazione sulle somme dovute ai fini previdenziali e assistenziali.

Le assunzioni in oggetto sono quelle effettuate

- ✎ a tempo indeterminato dal 1° Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018,
- ✎ delle donne vittime di violenza di genere, il cui status di vittima sia debitamente certificato dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio.

In riferimento a dette assunzioni, si applica, per un periodo **massimo di 36 mesi** un contributo, entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli **anni 2018, 2019 e 2020**, a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare un apposito decreto al fine di stabilire i criteri di assegnazione e ripartizione delle risorse.

PREMIO NASCITE

Nell'ambito delle misure a sostegno della famiglia e della maternità, viene esteso anche ai figli nati o adottati dal 1° Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018 l'assegno di **960,00 euro annui** previsto dal comma 125 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014.

Tale importo

- ✎ è erogato direttamente dall'INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell'interessato);
- ✎ non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR);
- ✎ è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

NUOVO LIMITE DI REDDITO PER FIGLI A CARICO

Il comma 252 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018, a integrazione dell'art. 12, comma 2, TUIR, **innalza a 4.000,00 euro** il limite di reddito complessivo per essere considerati **fiscalmente a carico**, limitatamente per i **figli di età non superiore ai 24 anni**.

Tale nuovo limite di reddito entra in vigore il **1° Gennaio 2019**.

CO.CO.CO NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE

Il comma 356 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 va a implementare le casistiche per le quali è possibile instaurare rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** ai sensi del D.Lgs n. 81/2015, articolo 2 comma 2. Infatti alla lettera d) del citato comma 2, vengono ora annoverate anche le **società sportive dilettantistiche a scopo di lucro**, tra i committenti con i quali si possano attivare contratti di co.co.co.

Inoltre, in virtù del disposto dei successivi commi 359 e 360, viene precisato che i **compensi** derivanti da **co.co.co.** con società sportive dilettantistiche **con scopo di lucro**,

- ✎ vanno previdenzialmente assoggettati per la contribuzione "IVS" alla gestione "ex ENPALS" e
- ✎ assumono fiscalmente la natura di **redditi assimilati** a quelli da lavoro dipendente (ex articolo 50 del TUIR).

In relazione al primo punto, per i primi cinque anni dall'entrata in vigore della legge in esame, la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore.

I compensi derivanti dalle collaborazioni con associazioni e società sportive dilettantistiche **non a scopo di lucro** riconosciute dal CONI costituiscono **redditi diversi** (ex articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR).

LIMITE ESENEZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI

La Legge di Bilancio innalza **da 7.500,00 a 10.000,00 euro** la soglia entro la quale, come disposto dall'art. 69, comma 2, lett. m) del TUIR, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società/associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITÀ NATURALI

I commi 768 e 769 prevedono, con l'introduzione della nuova **lett. f-bis) al comma 1 dell'art. 15 del TUIR**, la detrazione IRPEF, pari al 19% sui premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo.

La suddetta disposizione è applicabile alle polizze stipulate a partire dal 1° Gennaio 2018.

PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

A decorrere **dal 1° Luglio 2018**, i datori di lavoro o committenti sono tenuti a corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante:

- ✎ bonifico bancario (sul c/c identificato dall'IBAN del lavoratore);
- ✎ strumenti di pagamento elettronico;
- ✎ pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- ✎ assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento. Il delegato può essere il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni.

I datori di lavoro e committenti, pertanto, **non possono più corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo di denaro contante**, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurato tra le parti.



Studio NEXMA Srl
Società tra Professionisti
Via Berchet n. 9
35131 Padova (Pd)
C.f. –P.i.: 04870670280

Tel. : 049 7990413
Fax: 049 7990190
pec: studionexmastppec@legalmail.it
mail: info@studionexma.it

Rientrano nel campo di applicazione della presente novità tutti i rapporti di lavoro di cui all'articolo 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dalla durata del rapporto, nonché tutti i rapporti originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i contratti stipulati dalle cooperative con i propri soci.

Inoltre, è previsto che la firma del lavoratore apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Sono **esclusi** dalla presente disposizione i rapporti di lavoro:

- ✘ costituiti con le **pubbliche amministrazioni**;
- ✘ **domestico**, costituiti in forza al relativo CCNL stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ai datori di lavoro che violano l'obbligo in parola si applica una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, si ritiene con riferimento ad ogni lavoratore.

TERMINE DI TRASMISSIONE DEL MODELLO 770, 730 E CU (REDDITI ESENTI O NON DICHIARABILI CON PRECOMPILATA)

La modifica dei termini contenuti nell'articolo 4 del DPR n. 322/1998 comporta, a regime, nuovi termini di trasmissione telematica dei seguenti "Dichiarativi":

- ✘ entro il **31 Ottobre** potrà essere inviato il **modello 770** relativo al periodo d'imposta precedente all'anno di trasmissione, mentre
- ✘ per le sole **CU** contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (Mod. 730), il termine di trasmissione di dette Certificazioni Uniche è il medesimo del modello 770 (**31 Ottobre**).

Per il **modello 730** sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è fissato al **23 Luglio** qualora l'adempimento sia svolto da un **CAF**, mentre rimane fissata al **7 Luglio** in caso di presentazione diretta al **sostituto d'imposta**. Inoltre, è rivisto il comma 1-bis dell'articolo 16 del Decreto Ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, che ora dispone la seguente "progressione" di termini di presentazione delle dichiarazioni (modello 730) per i CAF e professionisti abilitati:

- ✘ **29 Giugno** per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22 Giugno;
- ✘ **7 Luglio** per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23 al 30 Giugno;
- ✘ **23 Luglio** per le dichiarazioni presentate dall'1 al 23 Luglio.

Resta fermo il termine del 10 Novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative.

SOSPENSIONE F24 CON COMPENSAZIONI "A RISCHIO"

L'aggiunta del comma 49-ter all'art. 37, del DL n. 223/2006 stabilisce che l'Agenzia delle Entrate possa **sospendere, fino a 30 giorni**, l'esecuzione dei **Modd. F24** relativi a **compensazioni che presentino profili di rischio** al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

È inoltre previsto che:

- ✘ se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del Mod. F24 (**meccanismo del silenzio-assenso**), il **pagamento è eseguito** e le relative compensazioni/versamenti si considerano effettuati alla data della loro effettuazione;
- ✘ diversamente, il Mod. F24 non è eseguito e le compensazioni/versamenti si considerano **non effettuati**.

A titolo esemplificativo, saranno oggetto di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate le seguenti fattispecie:

- ✘ l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
- ✘ la compensazione di crediti che, in base a quanto indicato nel Mod. F24, sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- ✘ i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.

BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

È confermata la **proroga fino al 31 Dicembre 2018** della **detrazione IRPEF del 50%** prevista a favore dei soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio**, per il quale si fruisce della relativa detrazione.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle **spese sostenute nel 2018** è necessario che i **lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1 Gennaio 2017**.

Come in passato la detrazione è fruibile in dieci quote annuali e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000,00) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

Con l'introduzione del **nuovo comma 2-bis** all'art. 16, DL n. 63/2013 è previsto che anche in tali casi **le informazioni relative agli interventi effettuati vanno trasmesse all'ENEA**.

NUOVO "BONUS VERDE"

È confermata l'introduzione, **per il 2018**, della **nuova detrazione IRPEF**, nella misura del **36%**, su una **spesa massima di € 5.000,00 per unità immobiliare ad uso abitativo**, fruibile dal proprietario/detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- ✘ "**sistemazione a verde**" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione e realizzazione pozzi**;
- ✘ realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.

La nuova detrazione:

- ✘ spetta anche per gli **interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali**, fino ad un importo massimo di € 5.000,00 per unità immobiliare ad uso abitativo;
- ✘ spetta anche per le **spese di progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;
- ✘ è fruibile a condizione che i **pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni;
- ✘ va ripartita in **dieci rate annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.



Studio NEXMA Srl
Società tra Professionisti
Via Berchet n. 9
35131 Padova (Pd)
C.f. –P.i.: 04870670280

Tel. : 049 7990413
Fax: 049 7990190
pec: studionexmastppec@legalmail.it
mail: info@studionexma.it

RIFINANZIAMENTO BONUS STRUMENTI MUSICALI

In sede di approvazione è **riproposto anche per il 2018** il contributo pari al 65% del prezzo per un massimo di € 2.500, per l'**acquisto di uno strumento musicale nuovo**, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

DETRAZIONE STUDENTI CON DISTURBO DI APPRENDIMENTO DSA

In sede di approvazione, con l'aggiunta della **nuova lett. e-ter)** al comma 1 dell'art. 15, TUIR, è prevista l'introduzione della **detrazione IRPEF pari al 19%** delle spese sostenute, **a decorrere dal 2018**, anche nell'interesse dei soggetti a carico, in favore di **"minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento delle lingue straniere, in presenza di un certificato medico che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato"**.
Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative della disposizione in esame.

Cordiali saluti.